

TI_GERICHTE 32.2017.165 vom 31. August 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2017.165

FR: TI_GERICHTE 32.2017.165 du 31 août 2017

IT: TI_GERICHTE 32.2017.165 del 31 agosto 2017

Regeste

Diritto a interessi di mora su prestazioni arretrate è stato correttamente riconosciuto dall'UAI sulla base del calcolo effettuato dalla Cassa

Erwägungen

E. 1

Il rappresentante del ricorrente, infatti, in un primo momento, pur indicando di non essere d'accordo con i gradi di invalidità calcolati dall'Ufficio AI per gli anni precedenti al 2017, ha rilevato di rinunciare a contestare gli stessi, chiedendo solo il riconoscimento degli interessi moratori del 5% sulle prestazioni arretrate.

In un secondo momento, tuttavia, accortosi che, invece, come rilevato dall'UAI, gli interessi moratori sulle prestazioni arretrate erano già stati riconosciuti con la decisione impugnata, egli ha allora chiesto che i gradi di invalidità dal 2012 al 2017, a suo avviso errati, vengano correttamente calcolati, così da ottenere, sulla differenza, gli interessi moratori già pretesi con il ricorso.

Nell'ambito della presente vertenza questo Tribunale si limiterà pertanto ad esaminare il diritto dell'assicurato agli interessi moratori sulle prestazioni di rendita arretrate a partire dal 2009 riconosciute con la decisione impugnata.

E. 2

L'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

E. 3

Se la prestazione è soggetta soltanto in parte all'interesse di mora, conformemente all'articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati l'interesse di mora va calcolato sull'intera prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale l'interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva." Con una STF 9C_897/2010 del 1° luglio 2011, pubblicata in DTF 137 V 273, il Tribunale federale, confermando la pronuncia di questa Corte STCA 32.2010.36 del 30 settembre 2010, ha stabilito che non sussistono validi motivi per limitare l'assegnazione di interessi di mora ai casi di primo riconoscimento del diritto alla rendita ed escluderla invece in una procedura di revisione. La funzione compensatrice (e preventiva) degli interessi di mora trova infatti piena giustificazione anche in questo secondo ambito (consid. 4 e 5). Nel caso di versamento di interessi di mora al termine di una procedura di revisione, i 24 mesi decorrono dall'inizio del diritto ai sensi dell'art. 88bis cpv. 1 lett. b OAI. 2.3. Nella concreta evenienza, dalla decisione impugnata emerge che l'Ufficio AI, in sede di revisione, ha riconosciuto

all'assicurato un incremento del diritto alla rendita fino a quel momento percepita, aumentandola da un quarto a tre quarti di rendita (per un grado AI del 65%) a partire dal 1° aprile 2009 fino al 31 dicembre 2011; poi nuovamente ridotta ad un quarto di rendita (grado AI del 48%) dal 1° gennaio 2012 fino al 28 febbraio 2017 e, infine, visto il peggioramento dello stato di salute, innalzata ad una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2017 (cfr. doc. B). Dalla stessa decisione del 31 agosto 2017, emerge, pure, che l'Ufficio AI ha riconosciuto sulle prestazioni arretrate un "interesse di mora a causa del ritardo nel pagamento" di fr. 8'940 (cfr. doc. B pag. 2). A fronte della richiesta dell'avv. RA 1 di potere controllare la correttezza dell'importo riconosciuto a titolo di interessi di mora, l'Ufficio AI ha chiesto una presa di posizione alla Cassa _____, la quale, con scritto del 31 ottobre 2017, ha spiegato nel dettaglio le modalità di calcolo utilizzate per arrivare al risultato che figura nella decisione impugnata. Nello scritto in questione, la Cassa ha osservato che, nel caso concreto, avendo la procedura di revisione portato ad una modifica del diritto a prestazioni a partire dal 1° aprile 2009 ed essendo pacificamente e abbondantemente trascorsi i 24 mesi dalla nascita del diritto alle citate prestazioni, l'assicurato ha diritto agli interessi di mora al tasso del 5% per le prestazioni arretrate, dal 1° aprile 2011 e sino al mese di agosto 2017, per un ammontare complessivo di fr. 19'777.-. La Cassa ha, tuttavia, aggiunto che, dato che durante il periodo in questione l'assicurato aveva già diritto ad un quarto di rendita di invalidità, "le mensilità devono essere parzialmente compensate e l'interesse di mora è dovuto solo sull'importo arretrato versato all'avente diritto alla prestazione. Per cui non sussiste alcun diritto agli interessi di mora sulla parte di rendita dovuta che è stata compensata. L'interesse di mora va calcolato sull'intera prestazione ma è versato in proporzione alla quota di prestazione sulla quale l'interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva (art. 7 cpv. 3 OPGA)". La Cassa ha, quindi, illustrato il calcolo svolto al fine di determinare l'ammontare degli interessi di mora spettanti a RI 1, rilevando quanto segue: " Dai dati dell'incarto della _____/AVS si evincono così i seguenti dati: numero di mesi fino al pagamento 102 numero di mesi con interesse dovuto 78 ammontare degli arretrati in franchi 88'322 interessi moratori dovuti in franchi 19'777 ammontare degli arretrati versati in franchi 39'924 Sulla scorta di questi elementi, all'assicurato è così stato riconosciuto un ammontare complessivo di interessi moratori pari a franchi 8'940 ($19'777 \times 39'924 : 88'322 = 8'939.7540$) versato in aggiunta agli arretrati della rendita AI." (Doc. XII/1) Nel caso concreto, il TCA non ha ragione per distanziarsi da quanto calcolato dalla Cassa e, di conseguenza, dall'ammontare degli interessi moratori riconosciuti dall'Ufficio AI. Quest'ultimo, visto l'aumento delle prestazioni avvenuto con la decisione qui impugnata e siccome sono ampiamente trascorsi sia i 24 mesi dalla nascita del diritto alle citate prestazioni, sia i 12 mesi dalla domanda di revisione inoltrata il 3 aprile 2009, ha in maniera corretta ed ineccepibile riconosciuto a RI 1 il diritto agli interessi di mora al tasso del 5% dal 1° aprile 2009 e sino al versamento delle rendite arretrate. La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.4. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell'assicurato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.